



Comune di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE n. 24 del 27-05-2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 recante: "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26/04/2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la Direttiva n. 01/2020 del 25/02/2020, adottata dal ministro per la Funzione pubblica, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, ed, in particolare, il Paragrafo 8, rubricato «Ulteriori misure di prevenzione e di informazione»;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui vengono definiti i compiti e le responsabilità del datore di lavoro;

VISTO la determinazione sindacale n. 1 del 11/03/2020 avente ad oggetto: "Orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 fino al 03/04/2020.";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 11 del 27 marzo 2020 con la quale è stata disposta, a tutela della salute dei dipendenti e dell'utenza, la chiusura degli uffici comunali e, quindi, la sospensione del ricevimento al pubblico fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

RICHIAMATA la direttiva n.3/2020 del 4 maggio 2020 indirizzata dalla Funzione Pubblica a tutte le PA (art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001), con la quale sono fornite indicazioni circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei pubblici dipendenti nell'evolversi della situazione epidemiologica, ovverosia nella Fase 2;

VISTO il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 rubricato Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che anche in questa nuova "fase" si rende necessario limitare la presenza di personale e di cittadini utenti all'interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza;

RAVVISATA la necessità di contemperare l'interesse alla salute pubblica con l'esigenza di una efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e dei servizi da erogare alla cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, di adottare le misure organizzative meglio specificate nella parte dispositiva del presente atto al fine di limitare le occasioni di potenziale contagio tra la popolazione;

RITENUTO altresì necessario garantire, nel rispetto e con l'adozione di tutte le misure necessarie al contenimento dell'Emergenza epidemiologica Covid-19, la fruizione alla Cittadinanza degli Uffici Comunali e di tutti i servizi erogabili;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

1) a decorrere dalla data della presente ordinanza, la riapertura degli uffici comunali al pubblico, con accessi contingentati e prenotati telefonicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni da lunedì a venerdì, secondo le seguenti modalità:

1° SETTORE – TRIBUTI E CONTENZIOSO

SERVIZI	ACCESSO	n. di telefono per prenotazione
Ufficio Tributi e Tasse	Atrio del Carmine	090- 9231022
Ufficio Legale	Atrio del Carmine	090 - 9231022
Acquedotto (contratti e riscossioni)	Atrio del Carmine	090 - 9231022

IV ° E V° SETTORE – AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Servizio Idrico Integrato	Via F.sco Crispi, n.9	090 - 9231320
Servizi Cimiteriali e Case Popolari	Ufficio Cappuccini	090- 9224977 - int. 213
Ambiente, Edilizia Privata, LL.PP.	Via F.sco Crispi, n.9	090 - 9231318
SUAP	Atrio del Carmine	090 - 9231019

GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE E STATO CIVILE E ANAGRAFE RICEVERANNO PREVIO APPUNTAMENTO COME DA TABELLA ALLEGATA

Sarà consentito l'ingresso di una persona per volta.

In ogni caso ai Dirigenti è demandato di rideterminare in aumento i tempi di ricevimento in modo che sia consentito al cittadino richiedente di ottenere l'accesso agli Uffici non oltre 7 giorni dalla richiesta.

2) la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Segretario Generale e ai Dirigenti, perché ne curino la massima diffusione;

DISPONE

che la presente Ordinanza, che sostituisce ogni altro provvedimento con essa in contrasto, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Prefettura di Messina, al Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo, al Commissariato di P.S. Di Milazzo, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Milazzo.

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il Sindaco
Avv Giovanni Formica

